

Linee guida per gli scrutini finali (Delibera C.d.D. n.34 del 14/02/2012)

La normativa vigente prevede che il Collegio dei Docenti fissi dei criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe (art. 6 comma 1 O.M. n.92/07).

- 1) Lo studente viene **valutato globalmente dal Consiglio di Classe**, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - profitto
 - frequenza
 - applicazione allo studio
 - partecipazione al dialogo educativo
 - partecipazione alle attività di recupero e risultati conseguiti
- 2) Lo studente che ha conseguito **la sufficienza in ciascuna delle discipline** è ammesso alla classe successiva, purché il voto di comportamento sia pari almeno a sei decimi e abbia frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. (D.P.R. 122/ 2009).
- 3) In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, il C.d.C. formulerà un giudizio di **non promozione** per le classi dalla prima alla quarta "*nei confronti degli alunni che presentino tre insufficienze gravi oppure quattro insufficienze non gravi*".

Nota bene: Viene definita **grave l'insufficienza** in una materia di livello 4 (e a scendere) della scala docimologica.

- 4) In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, con carenze tali da non precludere la:

"possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell'anno scolastico in corso ".

il Consiglio di classe rinvia il **giudizio finale di scrutinio** e avvia l'alunno a corsi recupero finalizzati a colmare le carenze riscontrate (DEBITI FORMATIVI) nel periodo estivo, con appositi accertamenti definiti e adottati nel corrente anno scolastico come da delibera del C.D. del 10.10.11.

- 5) Agli studenti del Triennio viene attribuito un " **credito scolastico**" secondo le tabelle ufficiali del Ministero Pubblica Istruzione (D.M. 99 del 16.12.2009 per le classi del triennio).

Ammissione agli Esami di Stato

Il D.P.R. 122/2009 prevede che per l'ammissione all'Esame di Stato è necessario che gli alunni conseguano " **una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina..... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi**" (art. 6 comma1).

il **voto di comportamento**, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti da assumere a riferimento per l'individuazione della banda di oscillazione nell'ambito della quale deve essere attribuito il credito scolastico. (circolare ministeriale n. 236 del 14.01.2010)

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo **all'ultimo anno di corso**, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell' orario annuale personalizzato**.

Criteria di attribuzione del credito scolastico (delibera n. 27 C.d.C. del 10/10/2011)

Media dei voti	Tabella A Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Classi terze e quarte

L'attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti (compreso il voto in condotta), richiederà la promozione a giugno alla classe successiva e la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque e fino all'estremo superiore della fascia;
- attività integrative e complementari (corsi extracurriculari¹ e/o qualsiasi altra attività che il Consiglio di classe intenda certificare) organizzate dalla scuola;
- crediti formativi².

In casi eccezionali debitamente valutati il Consiglio di classe si riserva la facoltà di attribuire il punteggio più alto della banda di oscillazione anche a studenti promossi in sede di integrazione dello scrutinio finale.

Classi quinte

L'attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, compreso il voto in condotta, richiederà la presenza di almeno due dei seguenti elementi:

- media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque e fino all'estremo superiore della fascia (esclusa l'ultima fascia);
- sufficienze in tutte le discipline nelle valutazioni del primo trimestre;
- attività integrative e complementari (corsi extracurriculari³ e/o qualsiasi altra attività che il Consiglio di classe intenda certificare) organizzate dalla scuola;
- crediti formativi⁴.

Qualora l'ammissione all'esame di Stato risulti come delibera all'unanimità o a maggioranza del Consiglio di Classe, in presenza di proposte di valutazione negative, sarà attribuito il punteggio più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti.

¹ Per extracurriculari si intendono tutte le attività previste dal POF che non si svolgano in orario curricolare, e che prevedano un attestato finale da cui risulti la frequenza ad almeno l'80% degli incontri.

² DPR 323/1998, art. 12: "... il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato; ...".

³ Per extracurriculari si intendono tutte le attività previste dal POF che non si svolgano in orario curricolare, e che prevedano un attestato finale da cui risulti la frequenza ad almeno l'80% degli incontri.

⁴ DPR 323/1998, art. 12: "... il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato; ...".